



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE - C.A.P. 33030

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D. L.vo 15/11/1993, N. 507)***

Approvato con deliberazione C.C. N. 62 in data 27 giugno 1994 ravvisata legittima dal C.T.C. di Udine nella seduta del 12/09/94 al N. 36232 di protocollo, modificata a seguito ordinanza istruttoria emessa nella seduta del 11/08/94, N. 36232/A con deliberazione C.C. N. 74 in data 29/08/94 ravvisata legittima dal C.T.C. di Udine nella seduta del 12/09/94 al N. 37617 di protocollo.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Collegio di revisione
- Art. 2 - Elezione. Accettazione della carica
- Art. 3 - Insediamento
- Art. 4 - Durata dell'incarico, sostituzione e rinnovi
- Art. 5 - Funzionamento - Segretario del Collegio
- Art. 6 - Funzioni del Presidente

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 - Modalità di previsione
- Art. 8 - Assegnazione di risorse
- Art. 9 - Istituzioni
- Art. 10 - Unità elementare del bilancio
- Art. 11 - Contenuto dell'unità elementare
- Art. 12 - Funzioni delegate dalla Regione o dallo Stato
- Art. 13 - Limiti alle previsioni di spesa
- Art. 14 - Debiti fuori bilancio
- Art. 15 - Avanzo o disavanzo di amministrazione
- Art. 16 - Situazione economica
- Art. 17 - Pubblicità del bilancio
- Art. 18 - Veridicità del bilancio
- Art. 19 - Fondo di riserva
- Art. 20 - Piano esecutivo di gestione
- Art. 21 - Variazione delle previsioni di bilancio
- Art. 22 - Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi
- Art. 23 - Variazioni alle assegnazioni di risorse
- Art. 24 - Nuove entrate

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 27 - Misura del diritto
- Art. 28 - Pagamento del diritto
- Art. 29 - Riduzione del diritto
- Art. 30 - Esenzioni dal diritto
- Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 32 - Affissioni di urgenza, festive e notturne
- Art. 33 - Contenzioso e Procedimento esecutivo

CAPO I V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 34 - Oggetto
- Art. 35 - Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 36 - Criteri generali di specificazione
- Art. 37 - Classificazione della cartellonistica stradale
- Art. 38 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili
- Art. 39 - Norme di sicurezza per la viabilità
- Art. 40 - Classificazione del territorio comunale
- Art. 41 - Edifici monumentali
- Art. 42 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale
- Art. 43 - Centro Commerciale, Direzionale e Periferia
- Art. 44 - Autorizzazioni
- Art. 45 - Documentazione
- Art. 46 - Rimborso di spese
- Art. 47 - Commissione sulla pubblicità
- Art. 48 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 49 - Archiviazione delle istanze
- Art. 50 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità
- Art. 51 - Manutenzione degli impianti
- Art. 52 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune
- Art. 53 - Norme transitorie

CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 54 - Sanzioni tributarie
- Art. 55 - Interessi
- Art. 56 - Sanzioni amministrative

CAPO V I - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 57 - Disposizioni transitorie
- Art. 58 - Pubblicità del regolamento
- Art. 59 - Variazioni del regolamento
- Art. 60 - Rinvio
- Art. 61 - Entrata in vigore

- Piano generale degli impianti affissionistici / Relazione tecnica
- Allegato "C".-

C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Campofornido le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. L.vo 15/11/1993, N. 507. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni all'interno del territorio comunale sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune.

Art. 3 Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D. L.vo 15/11/1993, N. 507, il Comune di Campofornido la cui popolazione residente al 31/12/1993 è di N. 6.813 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 4 Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Pertanto, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, della legge 08/06/1990, N.142, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui all'art. 25 del D. Leg.vo 507/93.

Art. 5 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

C A P O I I IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 10 Maggiorazioni e riduzioni di imposta

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11 Pubblicità luminosa o illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituite da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12
Dichiarazione di imposta

I soggetti passivi di cui all'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13
Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a Lit.500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera Lit. 3.000.000. = .

Art. 14
Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o concessione, fermo restando l'applicabilità della Tassa O.S.A.P.

Art. 15
Rettifica e accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg.60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 16
Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, e standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di Lit. 16.000. =

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di Lit. 1.600. =

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di Lit. 16.000. = per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq.5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.

Art. 17
Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di Lit. 16.000. = per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.15, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a)	autoveicoli con portata sup. a Kg. 3000	Lit. 144.000. =
b)	motoveicoli con portata inf. a Kg. 3000	Lit. 96.000. =
c)	motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	Lit. 48.000. =

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 18
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di Lit. 64.000. =

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di Lit. 6.400. =

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di Lit. 4.000. =

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 19 Pubblicità viaria

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di Lit. 16.000. =

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt.4.50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di Lit. 96.000. =

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a Lit. 48.000. =

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di Lit. 4.000. =

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di Lit. 12.000. =

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Art. 20 Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 21
Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.13 del D.L.vo n° 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 22
Contenzioso

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.L.vo 31/12/1992 N.546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30/12/1991, n° 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n° 2 e n° 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per essere di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto imputato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro gg. 90 dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo gg. 180 dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 23
Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24
Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei termini e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n° 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato o reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

C A P O I I I DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3 del D.L.vo 15.11.1993, n° 507, il Comune di Campoformido è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 84, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1993 ammonta complessivamente a n. 6.813 unità (manifesti delle dimensioni di cm 70 x cm 100).

Gli spazi in cui è consentita l'affissione verranno determinati dalla Giunta comunale.

Il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. 3 del D.L.vo n° 507/1993, nella misura massima di mq. 15, pari al 10,42% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni determinate nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 R.D. 23.5.1924, n° 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 16, comma 2, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 27 Misura del diritto

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70x 100 e per i periodi indicati è di L. 2.000 per i primi 10 gg. e di L. 600 per ogni periodo successivo di g. 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto di cui sopra è maggiorata del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Art. 28
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 29
Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività pubbliche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31
Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo dell'affissione causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 10.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati, alle "pubbliche affissioni" con la condizione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 32

Affissioni di urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 = per ogni commissione.

Art. 33

Contenzioso e Procedimento esecutivo.

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 24.

CAPO IV
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 34
Oggetto

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Art. 35
Classificazione dei mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio;

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari non di esercizio;

Si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quelli ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 36
Criteri generali di specificazione

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE:

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 del piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiedi dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portici, sempre nel rispetto dell'altezza di mt. 2,50, non potrà sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Art. 37

Classificazione della cartellonistica stradale

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B) secondo la collocazione

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Art. 38

Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 39

Norme di sicurezza per la viabilità

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 40

Classificazione del territorio comunale

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 48 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonchè in conformità

delle disposizioni contenute nei successivi articoli 42 e 43.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

Art. 41 Edifici monumentali

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e nè essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.
La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate alla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.
Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Art. 42 Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale

A) Insegne

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;
- b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonchè all'idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se

collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;

g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 42;

h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) Mostre e quadri luminosi

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata nè chiudendo arcate o vani di ingresso, nè coprendo o chiudendo le finestre o grate, nè adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

Art. 43

Centro Commerciale, Direzionale e Periferia

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

Art. 44

Autorizzazioni

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di ogni tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;

d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 45

Documentazione

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre che dai dati anagrafici, dal codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'articolo seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art. 46

Rimborso di spese

Non é dovuto alcun rimborso di spese per rimborso stampati per l'istruttoria della pratica, compresi i sopralluoghi.

Art. 47

Commissione sulla pubblicità

Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

- a) Capo Ufficio Settore Tecnico - Presidente;
- b) Capo Ufficio Servizi Finanziari - Vice Presidente;
- c) Comandate Vigili Urbani o suo delegato - Componente;
- d) Capo Ufficio Settore Urbanistica o suo delegato - Componente.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato dell'Ufficio Tecnico che redigerà apposito verbale delle singole sedute dal quale dovranno risultare, tra l'altro, le pratiche esaminate e le relative decisioni adottate.

Per l'esame delle pratiche più importanti, la Commissione potrà invitare per pareri tecnici, informativi od altro, rappresentanti di altri enti, uffici pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alle materie in esame.

Le richieste di autorizzazione concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29/06/1939, N. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

Art. 48

Termini per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

Art. 49

Archiviazione delle istanze

Qualora le istanze presentate non siano corredate dai documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Art. 50

Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di un nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 57 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 51

Manutenzione degli impianti

Tutte le autorizzazioni di "esposizione pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 52

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 57 del presente regolamento.

Art. 53

Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 54
Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 55
Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 56
Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24/11/1981, N. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Lit. 200.000.= a Lit. 2.000.000.= con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con Ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'Ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57
Disposizioni transitorie.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 15/11/1993, n° 507, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e dà atto che sino all'approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26/10/1972, n° 639, debbono essere notificati nel termine di decorrenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa dell'emissione del decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 58
Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della Legge 7/8/1990, n° 241, affinchè chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 59
Variazioni del regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di Legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 60
Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 15/11/1993, n° 507.

Art. 61
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01 gennaio 1995.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI
RELAZIONE TECNICA

a) Premessa.

L'art. 3 del D.L.vo 15/11/1993, n° 507, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento comunale da approvarsi, qualificandosi come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano di una città.

L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonché l'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

Inoltre, con il suddetto piano deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Parimenti, in linea con le recenti tendenze di concessione del c.d. "arredo urbano", deve provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzate per il riassetto del parco esistente.

b) Caratteristiche tecniche degli impianti.

L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, differenziandone i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

1) Stendardi mono e bifacciali (f.to cm. 100x140-140x200-200x140).

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o una fioriera in cemento preconfezionato in basso.

In particolare, gli impianti destinati alla informativa istituzionale o sociale dovranno essere di colore "bordeau" (RAL 3005), mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale dovranno essere di colore grigio (RAL 7022).

Gli impianti destinati agli "avvisi funerari" dovranno avere colore "bordeau" e reccheranno una scritta mera su fondo bianco "avvisi funebri" nella parte superiore.

2) Tablette murali.

Tali impianti di formato cm. 70x100-100x140-140x200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colori identici agli stendardi.

3) Trespoli.

Trespoli di impianto a pianta triangolare composta da 3 tablette di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio.

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglass o in metallo.

Ove possibile, l'impianto potrà avere a complemento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

4) Posters.

Trattasi di impianti di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto dovrà essere costituito da una tabella "a fondo metallico", essere sostenuto su tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta cm. 20 e colorata in verde.

5) Impianti per affissioni dirette.

Pur rilevando l'esistenza attuale di un congruo numero di "impianti affissionistici", superiori al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune deve consentire la effettuazione delle "affissioni dirette" in relazione al disposto di cui all' art. 3 del citato D.L.vo n° 507/93.

Tenuto conto della circostanza non trascurabile del minor introito tributario in caso di effettuazione di affissione dirette, la quantità di detti spazi viene determinata nella misura di mq. 15, pari al 10,42% della superficie obbligatoria di impianti prevista dalla citata normativa nelle posizioni determinate dal Comune.

Detti impianti dovranno essere attribuiti trimestralmente ai "soggetti privati" che ne facciano richiesta, comunque diversi dal "concessionario del pubblico servizio", mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un "canone di concessione" in relazione al minor introito tributario.

c) Dislocazione degli impianti.

L'ubicazione degli impianti è stata riportata nell' allegato elenco, riassunto in cartografia e per tipologia di riferimento, e rispetta il "rapporto massimo del 50%" di impianti in località facenti parte della categoria speciale, in conformità al disposto di cui all' art. 4 del citato D.L.vo n° 507/93.